



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 40/17/CONS

SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEI CAMBI PROGRAMMATI DI FREQUENZE PREVISTI DALLE VIGENTI DELIBERE DI PIANIFICAZIONE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e, in particolare, l’art. 42;

VISTI gli Atti Finali della conferenza “*Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)*”, svoltasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’*International Telecommunication Union* (ITU), recanti l’Accordo regionale di pianificazione per il servizio di radiodiffusione digitale (Accordo GE06), nonché il Piano delle frequenze di cui all’articolo 3 del suddetto Accordo;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante “*Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 6, commi 8, 9 e 9-bis;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 147;

VISTA la delibera n. 451/13/CONS, del 18 luglio 2013, recante “*Revisione del Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS*”;

VISTA la delibera n. 539/13/CONS, del 30 settembre 2013, recante «*Precisazioni in merito alla delibera n. 451/13/CONS “Revisione del Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS” e correzione di errore materiale*»;

VISTA la delibera. 631/13/CONS, del 15 novembre 2013, recante «*Modifica della delibera n. 451/13/CONS “Revisione del Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”*»;

VISTA la delibera n. 149/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante «*Modifica della delibera n. 451/13/CONS “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”, come modificata dalle delibere 539/13/CONS e 631/13/CONS*»;

VISTA la delibera n. 480/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “*Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9*”;

VISTA la delibera n. 402/15/CONS, del 25 giugno 2015, recante “*Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*” come modificata dalla delibera n. 637/15/CONS, del 18



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

novembre 2015, recante «*Configurazione del multiplex nazionale DVB-T, nr. 7 - Modifica della delibera n. 402/15/CONS, recante “Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”*»;

VISTA la delibera n. 180/12/CONS, del 4 aprile 2012, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella Regione del Trentino Alto Adige - Progetto pilota nella Provincia autonoma di Trento*”;

VISTA la delibera n. 383/13/CONS, del 20 giugno 2013, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella Regione del Trentino Alto Adige - Progetto pilota nella Provincia autonoma di Bolzano*”;

VISTA la delibera n. 602/14/CONS, del 28 novembre 2014, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle regioni Valle d’Aosta e Umbria e nelle province di Torino e Cuneo*”;

VISTA la delibera n. 465/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “*Definizione dei bacini di servizio per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale ed estensione a ulteriori bacini della pianificazione provvisoria già adottata con delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS e n. 602/14/CONS*”;

VISTA la delibera n. 124/16/CONS, del 7 aprile 2016, recante “*Estensione della pianificazione per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ nei bacini nn. 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 37 come definiti dalla delibera n. 465/15/CONS*”;

VISTA la nota a firma congiunta Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ed Autorità prot. n. 38014 del 16 aprile 2015 avente ad oggetto “*proposta di revisione dell’accordo procedimentale MISE-AGCOM-RAP*”;

VISTA la nota dell’Autorità prot. n. 57958 del 4 novembre 2016;

VISTA la nota del MISE prot. n. 73910 del 9 novembre 2016 ed acquisita in pari data al protocollo dell’Autorità con prot. n. 58776;

CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC-12, le Istituzioni europee, a partire dal 2014, hanno avviato un percorso di valutazione sul futuro utilizzo dello spettro radioelettrico della banda UHF, prevedendo in particolare l’utilizzo della banda 700 MHz per i sistemi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
In particolare:

- il rapporto dell'*High Level Group* presieduto da Pascal Lamy e, successivamente, l'opinione del *Radio Spectrum Policy Group* (RSPG 15-595 finale) hanno previsto di ridestinare la banda 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili entro il 2020, con un margine di più o meno 2 anni;
- la Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni (WRC-15) dell'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni), tenutasi nel mese di novembre 2015, ha definito i parametri tecnici e regolamentari per l'uso della banda dei 700 MHz per la banda larga senza fili. Inoltre, nel prevedere l'assegnazione esclusiva della banda di frequenza 470-694 MHz (c.d. "banda sub-700 MHz") ai servizi *broadcasting*, ha adottato una Risoluzione concernente l'avvio di studi a partire dal 2019 circa la possibile attribuzione di tale banda o porzione della stessa anche al servizio mobile con statuto coprimario, in data comunque successiva al 2023;
- nel febbraio 2016 è stata pubblicata una proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione - *COM(2016) 43 final* (di seguito, proposta di Decisione), che ha fissato al 30 giugno 2020 (senza possibilità di deroghe) la data limite entro la quale gli Stati Membri sono tenuti ad autorizzare l'uso della banda a 700 MHz (694-790 MHz) per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. Inoltre, la proposta di Decisione, pur riservando la banda sub-700 MHz (470-694 MHz) alla fornitura terrestre di servizi di media audiovisivi, ha previsto la possibilità per uno Stato Membro di autorizzare l'uso in tale banda di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva (anticipando, dunque, i tempi rispetto alle decisioni della Conferenza WRC-15), anche se tale uso è limitato al "*solo downlink*". Infine, si prevede che ciascuno Stato adotti e comunichi agli altri paesi dell'Unione il rispettivo programma di attuazione per la ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, nonché il processo di transizione correlato per l'intera banda UHF;
- nel maggio 2016 il Consiglio europeo ha adottato un orientamento generale che ha sostanzialmente recepito tutte le posizioni espresse nella proposta di Decisione, prevedendo altresì la possibilità di concedere agli Stati Membri, per motivi debitamente giustificati (ad esempio interferenze dannose o problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti), di ritardare il passaggio della banda ai



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili fino a due anni (2022). In particolare, la posizione del Consiglio prevede che gli Stati membri garantiscano la disponibilità della banda al di sotto dei 700 MHz (470-694 MHz) per la televisione digitale e i microfoni senza filo almeno fino al 2030, in funzione delle esigenze nazionali, assicurando al settore dell'audiovisivo prevedibilità normativa a lungo termine per quanto riguarda la disponibilità di spettro sufficiente per continuare a fornire e sviluppare servizi e assicurare i necessari investimenti. Gli Stati membri sarebbero autorizzati, a determinate condizioni, ad utilizzare la banda sub-700 MHz per altri fini, tra cui i servizi di *Internet mobile*. L'uso coordinato della banda a 700 MHz dovrebbe promuovere l'estensione della rete 4G e contribuire a fornire servizi a banda larga di elevata qualità a tutti gli europei, anche facilitando la diffusione della rete 5G non appena disponibile (intorno al 2020). Il processo dovrà essere svolto secondo una *roadmap* che prevede, entro dicembre 2017, la definizione del coordinamento con i paesi UE radioelettricamente confinanti ed, entro giugno 2018, l'adozione e pubblicazione del piano nazionale oltre alla "*national roadmap*", per adempiere agli obblighi previsti dall'iniziativa;

- il Consiglio e il Parlamento europeo (commissione ITRE) hanno raggiunto una posizione comune, rispettivamente, il 26 maggio e il 10 novembre 2016. Successivamente è stata avviata la c.d. fase di "trilogo" da parte delle tre istituzioni europee (Parlamento europeo, Consiglio e Commissione) che si è conclusa il 14 dicembre 2016 con il raggiungimento di un accordo politico su un approccio coordinato a livello di UE per l'uso della banda UHF (470-790 MHz), compresa la banda dei 700 MHz (694-790 MHz). A seguito di tale accordo la banda dei 700 MHz dovrebbe essere assegnata agli operatori di telefonia mobile e resa disponibile per i servizi a banda larga senza fili entro il 30 giugno 2020 in tutti gli Stati membri dell'UE. Sarà possibile chiedere deroghe debitamente giustificate - per i motivi stabiliti nella decisione finale - fino al 30 giugno 2022. Gli Stati membri adotteranno e renderanno pubblici i loro piani nazionali per la messa a disposizione della banda entro il 30 giugno 2018. Entro la fine del 2017 dovranno inoltre concludere accordi di coordinamento transfrontaliero. Inoltre, la banda al di sotto dei 700 MHz (470-694 MHz) attualmente utilizzata per la televisione digitale terrestre e per i microfoni senza fili nella realizzazione di programmi e per eventi speciali, resterà disponibile in via prioritaria, per la radiodiffusione fino al 2030;

CONSIDERATO quanto segue:

- nella gamma di frequenze UHF sono attribuite al servizio di radiodiffusione televisiva terrestre due bande adiacenti: la banda IV (da 470 a 582 MHz) e la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

banda V (da 582 a 790 MHz). La canalizzazione adottata per queste due bande, a livello internazionale, prevede complessivamente 40 canali (numerati da 21 a 60) con larghezza di 8 MHz ciascuno. La c.d. Banda 700 MHz è la porzione superiore della banda UHF-V ovvero quella compresa tra le frequenze 694 e 790 MHz, nella quale sono allocati 12 dei 40 canali complessivamente disponibili nelle bande UHF-IV/V (canali dal n. 49 al n. 60);

- in Italia, da un punto di vista quantitativo la banda 700 MHz costituisce circa il 30% dello spettro disponibile per la radiodiffusione nella gamma UHF (il 25%, se si considerano anche i canali disponibili per la radiodiffusione televisiva in banda VHF-III);
- secondo le vigenti pianificazioni, sui 12 canali della suddetta banda operano n. 8 multiplex nazionali e n. 84 multiplex locali (cui dovranno essere aggiunti gli ulteriori multiplex locali pianificati dall'Autorità con la delibera 402/15/CONS e oggetto delle procedure di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 9/2014);
- gli impianti trasmissivi attualmente in esercizio sulle frequenze della Banda 700 MHz sono circa 5.700, tra reti nazionali e locali, pari al 31% degli impianti di diffusione complessivamente in esercizio nella gamma UHF;

CONSIDERATO altresì che alcuni paesi europei, tra cui la Francia, hanno già definito il proprio piano di liberazione della banda a 700 MHz e svolto le relative procedure di assegnazione. Inoltre, alcuni paesi radioelectricamente confinanti, nel pieno rispetto dei diritti loro assegnati dalla Conferenza GE06, hanno avviato le procedure internazionali di notifica propedeutiche al trasferimento su canali in banda sub-700 MHz, al momento non in esercizio, delle proprie utilizzazioni televisive operanti in banda 700 MHz;

CONSIDERATO pertanto che la programmata destinazione della banda 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, secondo le modalità e le tempistiche in precedenza descritte, inciderà significativamente sul numero di risorse frequenziali disponibili per usi televisivi e, conseguentemente, è destinata a produrre impatti rilevanti sulla configurazione e sul numero delle reti trasmissive così come attualmente pianificate. In particolare il *refarming* della banda 700 MHz comporterà necessariamente la ridefinizione dell'intero assetto del sistema radiotelevisivo italiano attraverso la ripianificazione delle risorse frequenziali utilizzabili per il servizio di radiodiffusione, siano esse in banda UHF-IV/V che in banda VHF-III;

CONSIDERATO che i vigenti provvedimenti di pianificazione, al fine di assicurare un uso efficiente e razionale delle risorse frequenziali, hanno previsto, tra l'altro, che la configurazione definitiva di alcuni multiplex, anche della concessionaria



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del servizio pubblico, doveva essere realizzata progressivamente nel corso degli anni attraverso cambi programmati delle risorse frequenziali assegnate, secondo tempistiche determinate (dalla fine del 2016, entro il 2018);

CONSIDERATO tuttavia che tale processo di implementazione, allo stato, non appare più coerente con il programmato processo di *refarming* della banda 700Mhz e potrebbe determinare, se attuato, conseguenze negative in termini di uso efficiente dello spettro nonché effetti anti-economici per gli operatori di rete e per il sistema. Gli operatori interessati, infatti, si troverebbero a dover svolgere in brevissimo tempo differenti transizioni nella configurazione finale della propria rete (una prima transizione secondo quanto previsto dalle vigenti pianificazioni; un'altra entro il 2020/2022, secondo la nuova pianificazione da emanare in previsione del *refarming* della banda 700MHz e che vedrebbe lo smantellamento delle attività completate nella prima) con effetti negativi in termini di efficienza ed efficacia degli investimenti prospettici nonché disagi per gli utenti;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce del programmato processo di *refarming* della banda 700Mhz e nelle more della ripianificazione complessiva delle risorse destinate al servizio di radiodiffusione, sospendere il processo di implementazione, basato sui cambi programmati di frequenze, dei vigenti provvedimenti di pianificazione. Eventuali situazioni contingenti relative all'assetto dell'attuale pianificazione saranno valutate caso per caso dall'Autorità e dal MISE, nell'ambito delle rispettive competenze. In questo senso, nelle more della ri-pianificazione dell'intera banda UHF-IV/V e della banda VHF-III, conseguente alla prevista liberazione della banda 700MHz, potranno essere consentite utilizzazioni temporanee di frequenze anche in deroga ai vigenti Piani di assegnazione, finalizzate alla risoluzione di problemi di natura interferenziale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

1. Il processo di implementazione dei cambi programmati di risorse frequenziali previsti dei vigenti Piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale, è sospeso, nelle more della ripianificazione complessiva delle risorse destinate al servizio di radiodiffusione sonora e televisiva;
2. Le eventuali situazioni contingenti relative all'assetto dell'attuale pianificazione saranno valutate caso per caso dall'Autorità e dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle rispettive competenze, e potranno essere consentite limitate utilizzazioni temporanee di frequenze, anche in deroga ai vigenti Piani di assegnazione, purché finalizzate alla risoluzione di problemi di natura interferenziale.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi